

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Sizzano.**

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO" Approvato con DPR 18.07.1969 GU 225-4.09.1969 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145-24.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO" Approvato con DPR 18.07.1969 GU 225-4.09.1969 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145-24.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Sizzano” e “Sizzano” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi	Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Sizzano” e “Sizzano” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi

qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino "Sizzano", e "Sizzano" riserva la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Sizzano. 4. Nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e "Sizzano" riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9	qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino "Sizzano", e "Sizzano" riserva la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Sizzano. 4. Nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e "Sizzano" riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Sizzano, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9
---	---

Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>	Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>
--	--